

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 10/08

26 febbraio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-506/06

*Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG*

### **UN LICENZIAMENTO FONDATA ESSENZIALMENTE SUL FATTO CHE UNA LAVORATRICE SI TROVI IN UNA FASE AVANZATA DI UN TRATTAMENTO DI FECONDAZIONE IN VITRO È CONTRARIO AL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE**

*Il giudice del rinvio deve verificare se il licenziamento sia in realtà basato essenzialmente sul fatto che la lavoratrice si sottopone a tale trattamento*

La sig.ra Mayr lavorava come cameriera a Salisburgo per la Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner dal 3 gennaio 2005. L'8 marzo 2005, nell'ambito di un tentativo di fecondazione *in vitro* e a seguito di un trattamento ormonale di circa un mese e mezzo, le veniva praticato un prelievo follicolare. Il suo medico curante le prescriveva un congedo per malattia dall'8 al 13 marzo 2005.

Il 10 marzo 2005, nel corso di una telefonata, la Flöckner comunicava alla sig.ra Mayr che era licenziata, con effetto dal 26 marzo 2005. Con lettera in pari data, la sig.ra Mayr comunicava alla Flöckner che, nell'ambito di un trattamento di fecondazione artificiale, per il 13 marzo 2005 era programmato il trasferimento nel suo utero degli ovuli fecondati. Alla data della comunicazione del licenziamento, gli ovuli erano già stati fecondati con gli spermatozoi del partner e quindi sussistevano già ovuli fecondati *in vitro*.

Il 13 marzo 2005, vale a dire tre giorni dopo che la sig.ra Mayr era stata informata del suo licenziamento, due ovuli fecondati venivano impiantati nel suo utero.

La sig.ra Mayr reclamava pertanto dalla Flöckner il pagamento dello stipendio e della quota corrispondente della sua retribuzione annuale affermando che, successivamente alla fecondazione *in vitro* dei suoi ovuli, trovava applicazione nei suoi confronti la tutela contro il licenziamento prevista dalla legislazione austriaca<sup>1</sup>.

Poiché la controversia verte in sostanza sulla questione se trovi applicazione nei confronti della sig.ra Mayr, alla data del suo licenziamento, la tutela contro il licenziamento prevista per le lavoratrici gestanti, l'Oberster Gerichtshof ha chiesto se, in base alla direttiva relativa alla

<sup>1</sup> Art. 10 del Mutterschutzgesetz austriaco.

sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti<sup>2</sup>, una donna possa essere considerata in stato di gravidanza prima che i suoi ovuli fecondati siano stati trasferiti nel suo utero.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, **la tutela contro il licenziamento istituita dalla direttiva relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti non può essere estesa al caso in cui, alla data della comunicazione del licenziamento, il trasferimento degli ovuli fecondati *in vitro* nell'utero della lavoratrice non sia ancora avvenuto.** Infatti, se una siffatta ipotesi fosse ammessa, il beneficio della tutela potrebbe essere concesso anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati nell'utero, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a tale trasferimento.

Tuttavia, **una lavoratrice che si sottoponga ad un trattamento di fecondazione *in vitro* può far valere la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne<sup>3</sup>.**

Al riguardo la Corte rileva che interventi come quello a cui si è sottoposta la sig.ra Mayr riguardano direttamente soltanto le donne. Il licenziamento di una lavoratrice essenzialmente a causa del fatto che essa si sottopone ad un prelievo follicolare e al trasferimento degli ovuli fecondati *in vitro* nel suo utero costituisce pertanto una discriminazione diretta fondata sul sesso. Il licenziamento di una lavoratrice in una situazione come quella della sig.ra Mayr sarebbe peraltro in contrasto con la finalità di tutela perseguita dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne.

**L'Oberster Gerichtshof dovrà ora verificare se il licenziamento della sig.ra Mayr si sia basato essenzialmente sul fatto che essa si era sottoposta al trattamento di fecondazione *in vitro*.**

---

<sup>2</sup> Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PT PL RO SK SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-506/06>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"*

*Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249*

*o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*